

STATUTO

KIWI SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSARNO RC VIA ARMANDO DIAZ
54

Numero REA: RC - 203960

Codice fiscale: 03008850806

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 1194 di Repertorio-----	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Denominazione)	
È costituita, con sede nel Comune di Rosarno (RC),	
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la	
società cooperativa a mutualità prevalente denominata:	
"KIWI SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"	
La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali	
operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,	
succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	
trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra	
indicato.	
Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il	
trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il	
trasferimento della sede in un Comune diverso da quello	
sopra indicato.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
112, le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
117 recante "Codice del Terzo Settore" e, in mancanza e per	

	gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e	
	le relative disposizioni di attuazione concernenti le	
	società cooperative secondo il modello di società a	
	responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in	
	materia cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti, altresì, che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi	
	successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	delle venti unità.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo	
	sviluppo del movimento cooperativo.	
	Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue, associazione nazionale di	
	rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente	
	riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e	
	settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà	

	aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e senza	
	fini di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza scopo di	
	lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112,	
	attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale	
	e, nel contempo, di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori.	
	1. La Cooperativa è costituita e opera a partire dalle	
	seguenti valutazioni condivise dai soci fondatori:	
	a) il modello di sviluppo contemporaneo ha generato	
	complesse sovrastrutture produttive segnate dall'egemonia	
	dei sistemi di potere, dal primato del capitale economico e	
	dell'insostenibilità delle relative e connesse consuetudini	
	di vita privata e di comunità;	
	b) accanto all'amore per sé stessi ogni individuo coltiva un	

	amore per gli altri, una generosità, uno spirito pubblico	
	altrettanto importanti e che siano l'una o l'altra delle	
	dimensioni umane a prevalere, dipende dai contesti storici,	
	istituzionali, nei quali ognuno di noi si viene a trovare;	
	c) la ricerca del benessere individuale e collettivo nonché	
	il consolidamento di una moderna etica del progresso, sono	
	strutturalmente soffocate e inibite dall'ansia del bisogno,	
	dalla fatica spesso inutile e inconcludente della	
	quotidianità, dalla logorante propensione al perseguimento	
	di falsi miti di successo;	
	d) in questo contesto ciascun individuo raramente riesce a	
	esprimere e sprigionare liberamente ed efficacemente i	
	propri talenti, le proprie competenze e le proprie	
	attitudini perché direttamente o indirettamente appesantito,	
	in misure e forme diverse, dagli effetti distruttivi e	
	alienanti del vivere quotidiano e dei relativi stili di vita;	
	e) ciò sta determinando una costante degenerazione dei	
	livelli di qualità della vita, di qualità delle relazioni	
	interpersonali e inter-istituzionali, di qualità della	
	partecipazione e della democrazia, di qualità urbana e	
	ambientale, di qualità nella ricerca e nell'innovazione con	
	significative riduzioni dei livelli di competitività e	
	benessere.	
	2. La Cooperativa, sulla base degli interessi culturali,	
	sociali, professionali ed economici dei propri soci, si	

	propone di:	
	a) contribuire a liberare l'uomo dalle sovrastrutture	
	contemporanee senza rinunciare alla complessità della	
	contemporaneità e ricostruire il primato del diritto alla	
	felicità, senza scadere nella fuga dalla realtà e dimostrare	
	che progresso e benessere possono e debbono coesistere;	
	b) contribuire all'affermazione di un'altra concezione	
	dell'economia che, a partire dai bisogni insoddisfatti delle	
	fasce più deboli della popolazione e dalla responsabilità	
	verso le generazioni future, si orienta verso la sobrietà e	
	la giustizia, sapendole coniugare con la piena occupazione,	
	con la partecipazione e il soddisfacimento, per tutti, dei	
	bisogni fondamentali;	
	c) valorizzare l'amore per gli altri, la generosità e lo	
	spirito pubblico degli individui per spingerli a produrre	
	beni collettivi attraverso:	
	- la garanzia che il proprio contributo non sarà manipolato;	
	- la possibilità di osservare e valutare le conseguenze	
	delle proprie azioni per verificarne l'utilità;	
	- la possibilità che il costo di contribuire non sia	
	eccessivamente alto e non confligga con il tempo dedicato a	
	sé stessi;	
	d) contribuire alla formazione dell'intelligenza collettiva	
	riconoscendo che l'intelligenza è distribuita dovunque c'è	
	umanità, e che questa intelligenza distribuita, può essere	

	valorizzata attraverso gli strumenti per la condivisione	
	della conoscenza e la cooperazione (es. la Rete, il Web 2.0	
	e il Wiki, i social network, etc.);	
	e) contribuire alla individuazione, definizione e	
	realizzazione di nuovi stili di vita e di iniziative	
	produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi	
	di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e	
	solidarietà;	
	f) contribuire a costruire un nuovo sentire comune, dove	
	l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai	
	consumi e dove sia invece rivalutato il senso della qualità	
	della vita, di un ambiente sano, delle relazioni affettive e	
	sociali, del dono, dello scambio e del bene comune;	
	g) emancipare lo scambio di competenze, beni e servizi dalla	
	mediazione necessaria del trasferimento di capitali	
	patrimoniali, finanziari e/o monetari e ridare valore ai	
	talenti ed alla qualità con cui questi vengono messi al	
	servizio della comunità per il perseguimento del bene comune;	
	h) promuovere comportamenti, provvedimenti e progetti a	
	difesa dell'ambiente, della salute, della dignità umana e	
	della democrazia economica;	
	i) contrastare il degrado e l'abbandono delle aree interne e	
	periferiche nelle quali, né le Istituzioni Pubbliche né	
	l'imprenditoria privata, sono in grado di assicurare da	
	sole, alle comunità locali residenti, i servizi essenziali e	

	le occasioni di lavoro necessarie;	
	j) contribuire alla produzione di capitale sociale e beni	
	pubblici, anche senza l'intervento dello Stato, superando il	
	limite classico nella produzione di questi beni, ossia la	
	tendenza di ogni individuo ad attendere che siano altri a	
	provvedere. Gli strumenti per la condivisione della	
	conoscenza e la cooperazione (es. la Rete, il Web 2.0 e il	
	Wiki, i social network, etc.) possono sostenere questo	
	processo di produzione di beni pubblici in quanto:	
	- sottraggono, grazie alla trasparenza, il contributo di	
	ciascuno alla manipolazione per altri fini;	
	- consentono di osservare l'utilità del proprio agire;	
	- abbattano in maniera straordinaria il costo di aggiungere	
	a quello che gli altri hanno già fatto un proprio contributo;	
	k) ispirare, sostenere e realizzare iniziative e progetti	
	per la produzione di capitale sociale, beni e servizi	
	pubblici, progetti di comunità, prodotti e servizi	
	innovativi.	
	3. La Cooperativa per realizzare i suoi obiettivi si	
	propone di:	
	1. essere l'habitat naturale per le persone (soci e non	
	soci) che si identificano con un nuovo modello di	
	economia e società e che pongono i bisogni dell'uomo e	
	dell'ambiente al centro del loro lavoro;	
	2. essere una community di persone (soci e non soci), con	

	differenti professionalità e competenze, che lavorano a	
	nuove frontiere per affrontare le più pressanti e attuali	
	sfide economiche, sociali, culturali e ambientali;	
	3. essere uno spazio aperto per le persone (soci e non	
	soci) che:	
	- hanno talento e vogliono metterlo al servizio della	
	comunità per realizzare un mondo migliore e più	
	sostenibile;	
	- hanno in mente un progetto ad alto impatto economico,	
	sociale e ambientale, ma non sanno dove e come cominciare	
	a svilupparlo;	
	- credono che la cultura sia una leva strategica per lo	
	sviluppo dei territori e mettono in campo azioni che	
	fanno crescere il capitale umano dei suoi abitanti,	
	promuovono la riqualificazione e rigenerazione urbana dei	
	suoi luoghi, ridanno vitalità al patrimonio identitario	
	tangibile e intangibile;	
	- vogliono avviare una impresa innovativa e altamente	
	responsabile, ma non hanno le necessarie reti di supporto	
	per partire ed uno spazio dove lavorare;	
	4. progettare e utilizzare nuovi modelli e strumenti di	
	partecipazione per la definizione e l'attuazione di	
	politiche culturali che:	
	- permettono la mobilitazione di intelligenza collettiva,	
	facilitano il coordinamento, anche asincrono, fra gli	

	individui e non precostituiscono i soggetti partecipanti;	
	- promuovono il consenso su proposizioni ragionevoli,	
	assicurano il controllo reciproco che costituisce il	
	requisito fondante dei processi di democrazia	
	deliberativa;	
	- permettono il rafforzamento delle burocrazie pubbliche	
	attraverso la cooperazione con le comunità interessate ai	
	problemi che le stesse burocrazie sono chiamate a	
	gestire;	
	- permettono l'identificazione dei problemi da affrontare e	
	degli obiettivi da conseguire sulla base delle conoscenze	
	e delle preferenze dei beneficiari;	
	- permettono la valutazione dell'efficacia delle politiche	
	e degli interventi realizzati con il coinvolgimento dei	
	soggetti beneficiari;	
	5. promuovere e realizzare un ecosistema della creatività e	
	dell'innovazione in grado di alimentare l'innovazione	
	economica, tecnologica e sociale e all'interno del quale	
	il percorso di sviluppo e attuazione di una idea possa	
	essere sostenuto e agevolato. Il termine creatività è	
	inteso nell'accezione più ampia (definizione KEA)	
	riconosciuta dalla Commissione Europea, in base alla	
	quale sono considerati settori creativi:	
	- i settori più prettamente artistici e legati al	
	patrimonio culturale, cioè i settori che producono beni e	

	servizi da vivere come esperienza: arti visive,	
	fotografia, scultura, pittura, musica, danza, teatro,	
	etc.;	
	- i settori che producono beni e servizi originati dalle	
	attività artistiche e destinati a una riproduzione e	
	distribuzione di massa (quali audiovisivo, video games,	
	contenuti ICT, editoria e stampa, televisione e radio,	
	merchandising);	
	- i settori che includono le industrie creative quali	
	design, architettura e pubblicità/comunicazione;	
	- inoltre i settori creativi e culturali sopra elencati	
	sono strettamente connessi anche ai seguenti settori	
	fondamentali dell'economia, in quanto possono offrire	
	prodotti, servizi e eventi che creano valore economico	
	aggiunto: turismo e valorizzazione ambientale;	
	enogastronomia e industria del gusto; applicazioni e	
	contenuti digitali; merchandising e artigianato; design e	
	architettura; innovazione dei prodotti del territorio;	
	attività volte per l'inclusione sociale;	
	6. promuovere e realizzare, attraverso le Cooperative di	
	Comunità (cooperative di cittadini aventi come soci	
	privilegiati le Amministrazioni Comunali), progetti e	
	servizi sostenibili finalizzati a:	
	- rispondere ai bisogni di servizi per la qualità della	
	vita delle comunità locali, in particolare di quelle	

	delle aree interne e marginali;	
	- promuovere attività che favoriscono lo sviluppo economico	
	e sociale delle comunità locali in una logica di	
	sostenibilità;	
	- favorire la creazione di nuove opportunità lavorative,	
	soprattutto per i giovani, nei settori della green	
	economy, della cultura e del turismo;	
	7. promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di	
	finanza partecipata e alternativa attraverso lo strumento	
	del crowdfunding:	
	- la cui forza risiede nella volontà di partecipazione, nel	
	dare vita ad una idea comune attraverso il contributo di	
	molti;	
	- che si basa su un piccolo contributo economico fornito,	
	singolarmente, da un largo numero di individui per	
	finanziare, con una somma stabilita in anticipo, un	
	progetto;	
	- che valorizza il concetto di capitale sociale, basato sul	
	naturale bisogno umano di partecipazione, attraverso il	
	Web 2.0 dove, sempre più, il valore economico si crea	
	dall'interazione tra individui e dal rapporto di fiducia	
	che si instaura tra essi;	
	- che utilizza i canali della comunicazione sociale che	
	permettono di raggiungere, più efficientemente che	
	attraverso i media tradizionali, una scala potenzialmente	

	vastissima di micro-investitori vicini al progetto per	
	interessi comuni e perciò genuinamente coinvolti;	
	8. promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di	
	lavoro partecipativo e cooperativo e tra questi il	
	coworking che:	
	- consente a più persone di lavorare in maniera	
	indipendente, condividendo valori comuni come la	
	collaborazione, la disponibilità, e la condivisione del	
	proprio sapere;	
	- prevede la disponibilità e l'utilizzazione di ambienti	
	(spazi fisici, piattaforme di lavoro cooperativo	
	accessibili attraverso internet) per le attività	
	lavorative;	
	9. promuovere, realizzare e utilizzare nuovi modelli,	
	piattaforme e strumenti di comunicazione e	
	partecipazione:	
	- che favoriscono l'incontro tra comunità fisiche e	
	comunità virtuali, mettendo in contatto progettisti,	
	creativi, artisti e territori attraverso piattaforme	
	collaborative centrate sulla domanda dei territori;	
	- che utilizzano in maniera integrata i diversi canali di	
	comunicazione;	
	- che siano utilizzabili, in maniera semplice e	
	sostenibile, per tutte le attività previste dall'oggetto	
	sociale;	

	10. nel perseguimento dei propri obiettivi la Cooperativa	
	opera al fine di valorizzare il lavoro dei propri Soci	
	lavoratori con la finalità di garantirne la continuità di	
	occupazione lavorativa e l'offerta delle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali, nel	
	rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001;	
	11. la Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo. Per tale motivo	
	la Cooperativa potrà aderire alle organizzazioni	
	riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici	
	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria	
	o di settore;	
	12. la Cooperativa potrà operare, con l'ausilio dei Soci,	
	anche per scopi di carattere sociale e solidaristico	
	essendo, il carattere della stessa, animato da motivazioni	
	di solidarietà verso coloro i quali si trovino in	
	condizioni di bisogno.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei	
	limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa persegue le finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs	
	112/2017.	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio, in via	
	stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2 del	
	d. lgs 112/2017, delle seguenti attività d'impresa di	
	interesse generale, senza scopo di lucro e per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, aventi a oggetto:	
	i) ATTIVITA' CULTURALI -ARTISTICHE E RICREATIVE - LABORATORI	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	

	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura, della pratica del volontariato, e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di eventi	
	culturali e ricreativi, mostre artistiche, rassegne	
	cinematografiche e letterarie, spettacoli performativi,	
	attività di animazione sociale, feste, fiere e ogni altro	
	evento volto a promuovere la socialità, l'accesso alla	
	cultura e l'inclusione sociale di differenti tipi di utenza	
	(bambini, adolescenti, giovani, anziani, immigrati);	
	- progettazione, organizzazione e gestione di centri di	
	aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,	
	ludoteche e ogni altro servizio volto allo sviluppo della	
	socialità per diversi utenti: bambini, giovani, adulti, in	
	particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	- progettazione e gestione di laboratori artistici di vario	
	tipo, performativi, teatrali, musicali e gastronomici;	
	- laboratori di co-progettazione socio-culturale e	
	co-produzione artistica, per il coinvolgimento attivo delle	
	comunità locali nel riconoscimento, cura e valorizzazione	
	delle qualità dei territori e nella loro promozione;	
	- promozione di esposizioni temporanee e/o permanenti, anche	
	in forma museale;	
	k) e f) TURISMO - ESCURSIONI	
	- progettazione e realizzazione di azioni finalizzate alla	

	divulgazione del patrimonio culturale e sociale dei	
	territori e al sostegno di forme di turismo alternativo,	
	servizi per il turismo e il marketing territoriale, volti a	
	raccontare il territorio e ad arricchire il pacchetto	
	esperienziale proposto ai visitatori;	
	- promozione ed esercizio di servizi turistici, compresi	
	eventi e manifestazioni di vario tipo, gite turistiche ed	
	escursioni;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- preparazione e svolgimento di visite guidate all'interno	
	dei centri di maggior interesse storico-culturale presenti	
	sul territorio e accompagnamento di gruppi organizzati	
	provenienti dalle diverse zone d'Italia ed estere, con	
	gestione dei relativi contatti con Agenzie di viaggio e con	
	Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Scuole di ogni	
	ordine e grado);	
	- elaborazione e sviluppo di piani, attività di ricerca e	
	progetti finalizzati all'utilizzazione dei beni culturali,	
	presenti sul territorio, in ambito turistico;	
	- organizzazione di escursioni con finalità	
	scientifico-ambientali e culturali;	
	CENSIMENTI E MAPPATURE	
	- censimento e mappatura delle risorse e delle attività	
	inerenti al patrimonio storico-culturale e socio-economico;	

	f) INTERVENTI AMBIENTE	
	- realizzazione e gestione di percorsi ortobotanici, con	
	annesse attività didattiche all'interno delle zone "verdi"	
	del territorio;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;	
	g) h) ed l) FORMAZIONE E RICERCA	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive	
	modificazioni, nonché attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del	
	bullismo, al contrasto alla povertà educativa;	
	- ideazione, organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione professionale, universitaria, post-universitaria	
	e di aggiornamento (summer school, convegni, seminari,	
	workshop, corsi di lingua), che contribuiscano allo sviluppo	
	e alla diffusione della cultura scientifica, tecnologica,	
	storica, artistica e sociale; all'istruzione e alla	
	formazione in ambito scientifico, tecnologico-informatico,	
	ambientale-culturale; alla ricerca di un linguaggio volto	

	alla divulgazione scientifica e alla realizzazione di	
	manifestazioni nei settori delle scienze, della tecnologia,	
	dell'arte e della cultura in generale per il grande	
	pubblico; alla promozione di attività miranti alla	
	multidisciplinarietà; alla tutela e alla conservazione dei	
	beni scientifici, tecnologici, ambientali e	
	storico-culturali anche con il coinvolgimento di imprese	
	industriali e artigianali; alla messa a punto di strumenti	
	divulgativi ed educativi indirizzati alle fasce della	
	popolazione a diverso titolo più svantaggiate;	
	- ideazione, organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione extrascolastica, percorsi educativi e formativi	
	specifici rivolti a bambini e giovani studenti, per	
	contrastare la dispersione scolastica e il disinteresse nei	
	confronti della cultura, dell'arte e della tecnologia;	
	- ricerca scientifica;	
	p) e r) ATTIVITA' IMMIGRAZIONE E FASCE DEBOLI	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 del citato art. 2 del d.lgs. 112/2017;	
	- erogazione di servizi utili a fasce di cittadinanza	
	svantaggiate;	
	- organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di	
	attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sociale dei	

	migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale,	
	sociale e dei conflitti;	
	- attività di consulenza di ogni genere, compreso l'ambito	
	delle attività e dei servizi socio-culturali, educativi e	
	ricreativi per bambini, giovani, donne, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	u) ATTIVITA' INERENTI SPORT	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	v) RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE BENI PUBBLICI E CONFISCATI -	
	RIGENERAZIONE URBANA	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	- progettazione e gestione di interventi di rigenerazione	
	urbana e progettazione paesaggistica, anche attraverso	
	laboratori e workshop di autocostruzione, installazioni	
	artistiche, performance e altre azioni di presidio e	
	trasformazione temporanea e permanente dei luoghi;	
	n) CITTADINANZA ATTIVA - COOPERAZIONE EUROPEA - PROGETTI	
	NAZIONALI-INTERNAZIONALI	
	- stimolo della cittadinanza attiva e dell'appartenenza	
	all'Unione Europea;	
	- sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione e	

	dell'inclusione sociale in linea con i principi dell'Unione	
	Europea;	
	- realizzazione di attività di programmazione nazionale e	
	comunitaria a vantaggio di soggetti pubblici e/o privati per	
	lo sviluppo del territorio;	
	- elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
	nazionale e internazionale;	
	d) BIBLIOTECHE MUSEI ARCHIVI	
	- progettazione, gestione e supporto di biblioteche, musei,	
	archivi, centri e altri luoghi di fruizione, formazione,	
	produzione e ricerca culturale con strategie innovative	
	volte a favorire l'accesso alla cultura, sperimentare nuovi	
	linguaggi espressivi, supportare la creatività e la crescita	
	di giovani talenti;	
	- organizzazione e gestione di musei, centri interattivi con	
	particolare attenzione alla programmazione di visite guidate	
	per gruppi organizzati e di assistenza didattica per gli	
	istituti scolastici per laboratori presenti all'interno	
	delle strutture museali e delle biblioteche;	
	- raccolta, elaborazione, schedatura, riordino, ordinamento,	
	inventariazione, anche a mezzo di supporti	
	attico-informatici, di beni etno-antropologici,	
	architettonici, archeologici, artistici, storici,	

	bibliografici, archivistici, rinvenibili sul territorio o	
	presso archivi di enti pubblici, privati ed ecclesiastici,	
	aziende e associazioni.	
	ATTIVITA' ACCESSORIE E MERCHANDISING	
	- gestione e organizzazione di servizi complementari quali	
	parcheggi, aree ristoro e shop museali, realizzazione e/o	
	vendita di gadgets e merchandising;	
	- fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento e	
	la rappresentanza in forma associata di spettacoli musicali,	
	teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in	
	genere, di attività sportive e ricreative, nonché	
	l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi, anche	
	in modo gratuito o benefico;	
	- vendita al dettaglio di libri, anche a mezzo internet, di	
	cancelleria, cartoleria, giornali e riviste, oggettistica,	
	prodotti artigianali, articoli da regalo e articoli	
	promozionali;	
	- noleggio di attrezzature anche con operatore, di strutture	
	per attività di intrattenimento, per manifestazioni e	
	spettacoli;	
	- gestione di cinema, di agenzia di vendita di biglietti, di	
	musei in genere;	
	- gestione di bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub,	
	tavole calde;	
	- gestione di hotel, alberghi, residence, bed & breakfast,	

	villaggi turistici ed attività turistiche in genere;	
	- commercio somministrazione al pubblico di bevande e	
	alimenti;	
	- gestione di stabilimenti balneari.	
	i) NARRAZIONE COMUNITARIA - EDITORIA	
	- progettazione e gestione di laboratori di narrazione	
	comunitaria;	
	- editoria convenzionale ed elettronica con la pubblicazione	
	di riviste, bollettini, atti, prodotti divulgativi sulle	
	tematiche socio-culturali e ambientali del territorio e	
	altri argomenti inerenti i settori informatico-tecnologico,	
	storico-artistico, culturale, scientifico, ecc;	
	- realizzazione di prodotti editoriali per bambini e adulti;	
	t) AGRICOLTURA	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18	
	agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;	
	TECNOLOGIA E INFORMATICA	
	- sviluppo di soluzioni, servizi e prodotti	
	tecnologico-informatici e prodotti audio-visivi per conto di	
	enti pubblici, privati ed ecclesiastici, aziende ed	
	associazioni;	
	- sviluppo e ricerca nel settore tecnologico-informatico e,	
	più in generale, nel campo della Information Technology;	
	d) GAME E GAMIFICATION	
	- ideazione e realizzazione di prodotti ludici ed educativi;	

	- ideazione e realizzazione di prototipi di giochi di	
	società ed educativi;	
	i) COMUNICAZIONE E GRAFICA	
	- progettazione grafica, studio e realizzazione di campagne	
	pubblicitarie, immagini coordinate, ambientazioni	
	pubblicitarie, prodotti e/o servizi inclusi quelli di	
	intermediazione, atti alla promozione di immagine per conto	
	terzi;	
	- progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione	
	offline e online;	
	- gestione di piani di comunicazione e di identità visiva.	
	La Cooperativa promuove e realizza attività e progetti per	
	la crescita culturale e professionale dei soci	
	(partecipazione a conferenze, mostre, convegni;	
	organizzazione o partecipazione a seminari e corsi di	
	formazione; stampa di pubblicazioni, etc.).	
	La Cooperativa partecipa a bandi regionali, nazionali e	
	internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il	
	finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le	
	finalità. A tal fine la Cooperativa può organizzare	
	manifestazioni, convegni, mostre, seminari, incontri,	
	festival, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e ogni altra iniziativa.	
	La Cooperativa svolge, in via accessoria e strumentale al	
	perseguimento dei fini sociali, attività di diffusione,	

	anche con riferimento al settore dell'editoria e degli altri	
	audiovisivi in genere.	
	Tutte le attività elencate saranno svolte nel rispetto della	
	normativa vigente, previo ottenimento di tutti i	
	provvedimenti abilitativi richiesti dalla legge e previa	
	iscrizione presso organismi o registri appositi previsti	
	dalla legge.	
	Sono comunque escluse le attività espressamente non	
	consentite dalla legge, quali, a titolo esemplificativo,	
	l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico	
	o che implichi erogazione di credito al consumo, l'attività	
	di locazione finanziaria, ogni attività riservata a soggetti	
	iscritti in appositi Albi professionali, le attività	
	riservate previste dal D. Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle	
	disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e	
	dal D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia	
	bancaria e creditizia).	
	La Cooperativa può partecipare, per conseguire gli scopi	
	sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per	
	l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra	
	forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e	
	convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con	
	strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e	
	private, con enti di formazione pubblici e privati,	
	partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e	

	privati, per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale.	
	La Cooperativa può assumere in appalto o in regime di	
	concessione o altra forma, l'esecuzione di lavori, opere,	
	progettazioni e studi, ricerche, servizi, forniture e	
	prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue	
	Amministrazioni periferiche, delle Regioni, degli Enti	
	locali, di Enti o Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi	
	natura, nonché di privati e di terzi in genere.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro	
	(o un'esperienza imprenditoriale) di almeno 2 anni, oppure	
	un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative	
	affini o similari di almeno 2 anni.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	

	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme previste,	
	sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	

	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Categorie speciali di soci)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	

	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	

	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo	
	7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dal successivo articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	

	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice	
	fiscale e allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla	
	Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale	
	accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità e i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	

	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dall'art.7;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	

	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica	
	certificata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	

	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	posta elettronica certificata.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di intrattenere con la	
	Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel	
	contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	

	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga	
	o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	In particolare l'esclusione sarà deliberata nei confronti	
	del socio lavoratore:	
	1) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	2) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	

	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio	
	lavoratore che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito	
	delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
	dei lavoratori.	
	Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di	
	esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può investire un organo eletto	
	dall'Assemblea, il quale si deve pronunciare entro 90	
	giorni. Nel caso in cui tale organo si pronunci in modo	
	differente da quello del consiglio di amministrazione,	
	quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 32. L'organo di cui al presente comma si	
	compone di 3 membri che sceglieranno tra loro il presidente	
	con potere di rappresentanza. Tale organo esamina e giudica	
	secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo	
	il proprio giudizio al Consiglio di amministrazione che	
	adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. L'organo di	
	cui al presente comma dura in carica 3 anni e i suoi	
	componenti possono essere rieletti".	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo	
	22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies	
	del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o	
	il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	

	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.	
	Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori)	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si	
	applica il rapporto concernente le differenze retributive	
	tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d. lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	

	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive e	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di	
	inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici	
	periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, a investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi	

	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3,	
	comma 3, lettera a) del d. lgs 112/2017;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo e al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	

	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal	
	presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le	
	disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di	
	trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone	
	fisiche che giuridiche.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati a una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di	
	cui al successivo art. 20, lett. a.2), del presente Statuto.	
	Essi possono avere a oggetto denaro e sono rappresentati da	
	azioni del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna. I	
	versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere	
	effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della	
	sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che	
	intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la	
	facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	

	della comunicazione. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne	
	altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con	
	quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione	
	dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e	
	c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non	
	spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate	
	alla sottoscrizione degli investitori istituzionali	
	destinati alle società cooperative di cui all'art.	
	111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.	
	A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti,	
	in proporzione alle azioni possedute:	
	- fino a 1 azioni: n. 1 voto	
	- da 2 a 3 azioni: n. 2 voti	
	- da 3 a 4 azioni: n. 3 voti	
	- da 4 a 5 azioni: n. 4 voti	

	- oltre 5 azioni: n. 5 voti.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente	
	possedute.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci	
	sovventori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei sovventori.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	

	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le	
	disposizioni di cui agli artt. 23 ss. del presente Statuto.	
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di	
	nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il	
	collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché	
	di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti	
	ai soli soci sovventori.	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al	
	precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto	
	dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d. lgs 112/2017.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le	
	azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore.	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla legge 142/2001, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	L'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere	
	superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione	
	generato esclusivamente dall'attività con i soci.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici correlati alle attività di interesse generale	
	previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive quote sociali.	
	TITOLO V	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di	
	cui al precedente art. 8, lett. a), rappresentati da	
	quote ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono	
	imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al	
	precedente art. 18;	
	b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);	
	c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 17;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	

	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo	
	5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	La Cooperativa deve tenere il libro giornale e il libro	

	degli inventari in conformità alle disposizioni del codice	
	civile applicabili.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali	
	destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di	
	cui all'articolo 3 del D.lgs 112/2017:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato;	

	f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui	
	al precedente articolo 18;	
	g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;	
	h) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f)	
	e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti.	
	La cooperative deve, inoltre, depositare presso il Registro	
	delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui	
	all'art. 5, comma 1 lettera g) della legge 6 giugno 2016 n.	
	106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa	
	sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	sociale delle attività svolte.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	

	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con	
	le linee guida stabilite con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs.	
	112/2017;	
	3) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi	
	da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	4) la nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'art.	
	10 del D. lgs 112/2017, compreso il suo presidente, nonché	
	il compenso da corrispondere loro;	
	5) la nomina dell'organo, composto da tre persone, con la	
	relativa durata, al fine di valutare il ricorso del socio	
	escluso di cui al precedente articolo 12;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	8) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	9) l'approvazione dei regolamenti interni con le	

	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con	
	particolare riguardo al regolamento di cui al successivo	
	articolo 31;	
	10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato per	
	lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante	
	comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi	
	del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma	
	di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato e	
	nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	La convocazione deve altresì essere rivolta ai	
	rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di	
	assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal	
	regolamento di cui al successivo articolo 31.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità alle linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche sociali, ai sensi del D. Lgs 112/2017;	
	3) nomina gli amministratori, procede alla nomina	
	dell'organo di controllo di cui al successivo Art. 30;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore e ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	5) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e del	
	presente Statuto;	
	6) delibera di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	

	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) approva i Regolamenti interni;	
	9) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'Art. 22.	
	L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte	
	che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero, per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	

	---	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,
		audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,
		delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
	-	che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
		segretario della riunione, se nominato, che provvederanno
		alla formazione e sottoscrizione del verbale;
	-	che sia consentito al presidente dell'assemblea di
		accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
		regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
		proclamare i risultati della votazione;
	-	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
		adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
		verbalizzazione;
	-	che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
		discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
		all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o
		trasmettere documenti;
	-	che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi
		audio e o video collegati a cura della società, nei quali
		gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta
		la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed
		il segretario, se nominato.
	---	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si
		tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
		presenze.

	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 6 e 10 del precedente articolo	
	23, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica il precedente articolo 6.	

	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve essere conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto che	
	non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della	
	società, per come disposto dall'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo e in sua assenza dal vice presidente e, in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio,	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre membri, su decisione dei	
	soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	

	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti che si trovino nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di	
	prevenzione antimafia, salvi gli effetti della	
	riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla	
	carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino	
	nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non	
	abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di	
	società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato	
	nel settore economico identico o affine a quello descritto	
	nell'oggetto sociale.	
	È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei	
	lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada	
	nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera	
	b), del D.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di	
	cooperativa a mutualità prevalente.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi sociali.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	

	membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i	
	rappresentanti delle società costituite da un unico socio	
	persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle	
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,	
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive	
	modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori e l'organo di controllo, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede	
	sociale o in altra sede, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica,	
	l'organo di controllo e il revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	

	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le	
	modalità di esercizio della delega. Non possono essere	
	delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	

	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'organo di controllo sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle	
	finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in	
	relazione al contenuto del bilancio sociale di cui	
	all'articolo 9, comma 2, del D.lgs 112/2017. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il	
	bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	istitutori e procuratori speciali per singoli atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui	
	all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.lgs. 112/2017.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	
	La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo	
	costituito da un solo membro effettivo, iscritto	
	nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	

	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi	
	gli effetti della riabilitazione.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da	
	parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs	
	112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	9, comma 2, del d.lgs medesimo.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con	

	referimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione	
	e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.	
	civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in	
	cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi	
	due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo	
	2435-bis del codice civile.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali e dello scopo mutualistico.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si	
	applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco	
	unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del	
	sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada	

	nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b)	
	del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un	
	rappresentante dei lavoratori o degli utenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui	
	all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione	
	legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da	
	revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 31 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati alle attività)	
	Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori,	

	degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività	
	della cooperativa, in modo tale da consentire loro di	
	esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa	
	medesima, con particolare riferimento alle questioni che	
	incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo	
	elabora un apposito regolamento, sottoponendolo	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel	
	rispetto delle modalità e delle condizioni previste	
	dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa	
	normativa di attuazione.	
	Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non	
	essere applicate qualora la cooperativa possieda la	
	qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del	
	codice civile.	
	Art. 32 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori e	
	sindaco o revisore (se nominati), oppure nei loro confronti	
	e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale,	
	composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	

	Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali	
	dei Conti di Reggio Calabria, che provvederà anche a	
	designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di	
	mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della	
	parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo	
	in cui la società ha la sede legale.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo	
	diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo	
	irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro	
	rituale.	
	Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 17 gennaio 2003,	
	n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità	
	di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il	
	potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la	
	sospensione dell'efficacia della delibera.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico (o le	
	eventuali modalità di ripartizione) del costo dell'arbitrato.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I	
	soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n.	
	59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e	
	lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	Art. 36 (Clausole mutualistiche)	

71 di 71